

STATUTO CONDIFESA CUNEO

ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

E' costituito con sede in Cuneo un consorzio di imprenditori agricoli, regolamentato dagli art. 2612 del Codice Civile e seguenti, denominato **CONDIFESA CUNEO**.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la sede potrà essere spostata in relazione alle esigenze di funzionalità del Consorzio, altresì istituire, modificare o sopprimere eventuali sede secondarie.

Il Condifesa Cuneo svolge prevalentemente la propria attività nel territorio della Regione PIEMONTE, con facoltà di estenderla nel resto del territorio dello Stato Italiano nel rispetto delle norme vigenti in materia.

ART. 2 – SCOPI

Il Consorzio non ha fini di lucro.

Esso è costituito anche con riferimento al D.Lgs. n.102 del 29/03/2004 pubblicato nella G.U. 23/04/2004 n. 95, concernente "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, in attuazione dell'art. 1, comma 2, lettera i) della Legge nr. 38 del 7 marzo 2003 e successive modificazioni, ed integrazioni sull'istituzione del Fondo di Solidarietà Nazionale" ed ha per scopi la tutela delle produzioni intensive o di pregio con particolare riferimento a quelle viticole, frutticole e orticole contro la grandine, le gelate e le brinate, con attuazione nell'interesse dei Soci di quanto segue:

- a)- la tutela delle attività e delle produzioni viticole, frutticole, orticole, cerealicole e delle altre produzioni legnose ed erbacee contro la grandine, le gelate e brinate e altre avversità;
- b) – la difesa delle attività e produzioni zootecniche contro le epizoozie ed altre avversità;
- c)- il monitoraggio agro-meteorologico allo scopo di prevenire, realizzare e razionalizzare la difesa delle produzioni dalle gelate, brinate e dalle fitopatie.
- d) la difesa del reddito delle aziende agricole e delle loro strutture;
- e) interventi di difesa e tutela del territorio;

ulteriori iniziative per la difesa di altre produzioni, strutture agrarie ed altre avversità potranno attuarsi con decisione dell'assemblea dei Soci.

Il Consorzio ha altresì lo scopo di curare il miglioramento, la valorizzazione e la promozione delle produzioni dei Soci, in armonia con le disposizioni e gli obiettivi della U.E. e delle Legge Nazionali e Regionali.

In particolare, nell'interesse dei Soci, il Consorzio potrà attuare e/o promuovere l'attuazione di:

- 1– iniziative di difesa attiva;
- 2- iniziative di difesa passiva mediante contratti di assicurazione che riguardano anche la copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata dall'insieme delle avversità atmosferiche;
- 3- Il Consorzio potrà istituire fondi rischi di mutualità ed attuare iniziative per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati;
- 4- provvedere all'assistenza tecnica dei Consorziati anche in collaborazione con Enti ed istituzioni che si propongono le stessi finalità;
- 5- promuovere la formazione e la qualificazione professionale degli addetti all'agricoltura;
- 6- promuovere la formazione e la diffusione di conduzioni associative nei vari settori, con

STATUTO CONDIFESA CUNEO

particolare riguardo a quelli frutticolo, viticolo ed orticolo;

7- promuovere iniziative idonee all'utilizzazione delle produzioni ammesse al Condifesa colpite dalle calamità atmosferiche e qualitativamente scadenti, sfruttabili industrialmente;

8- promuovere la costituzione di vivai di piante madri per la produzione di barbatelle innestate e non, quale materiale di moltiplicazione selezionato e rispondente ai requisiti qualitativi e sanitari necessari per la ristrutturazione dei vigneti e dei frutteti dei Consorziati, nonché per la produzione di sementi selezionate per lo sviluppo dell'orticoltura;

9- promuovere l'impianto di campi dimostrativi varietali per la diffusione di nuove specie, tenuto conto della vocazione delle zone;

10 - istituire centri di osservazione dei fenomeni legati al clima ed alle calamità atmosferiche, per il controllo dello sviluppo dei parassiti animali o vegetali delle coltivazioni;

11- effettuare trattamenti antiparassitari ed altre operazioni di difesa delle colture in forma collettiva, anche mediante l'impiego di mezzi aerei e con l'adozione di sistemi di lotta guidata ed integrata;

12- istituire uffici di assistenza tecnica, economica ed amministrativa facenti capo alle iniziative di difesa fitosanitaria;

13- aprire uffici periferici opportunamente ubicati, per il migliore espletamento delle varie attività nell'interesse dei Soci.

Il Consorzio potrà inoltre intraprendere ogni altra iniziativa utile e necessaria al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 3 – PARTECIPAZIONI

Il Consorzio può partecipare a Società ed Enti le cui finalità possono concorrere, direttamente o strumentalmente, al raggiungimento dei fini sociali.

ART. 4 – SOCI

Possono diventare Soci coloro i quali rivestono la qualifica di Imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile che svolgono le loro attività di produzioni agricole:

- i produttori agricoli siano essi proprietari, enfiteuti, affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, usufruttuari, ecc.
- le aziende agricole costituite in Società con o senza personalità giuridica.
- le Associazioni, le cooperative ed altri organismi che operano per conto dei propri aderenti nelle attività previste dal presente Statuto.

Non possono essere Soci: coloro che non sono in regola con i pagamenti dei contributi erariali e previdenziali, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio o che facciano parte di organismi similari, salvo il diritto d'opzione.

La domanda di ammissione al Consorzio deve essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione e specificare:

- a)- cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e domicilio, codice fiscale, partita IVA, numero di iscrizione alla Camera di Commercio, codice identificativo C.U.A., codice di iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole;
- b)- la superficie complessiva dell'azienda, titolo in virtù del quale il fondo è condotto, l'ubicazione, l'ordinamento colturale e la superficie degli appezzamenti di pertinenza, gli estremi catastali e l'ubicazione distinta dei vari appezzamenti oggetto del vincolo ai sensi

STATUTO CONDIFESA CUNEO

del presente Statuto e relativo Regolamento di cui al successivo art.21;

c)- il quantitativo della presunta produzione relativo agli appezzamenti soggetti a difesa nell'anno di iscrizione..

d)- l'impegno ad osservare le norme del presente Statuto e del relativo Regolamento di cui al successivo art.21.

Se l'istanza è proposta da persona giuridica o altra società, questa deve altresì indicare:

- Ragione Sociale , partita IVA e sede;
- Qualifica della persona che sottoscrive l'istanza;
- Provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento.

Il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi sulla domanda di ammissione entro 40 giorni dalla ricezione di questa, comunicando la propria decisione motivata al richiedente.

Decorso il suddetto termine senza alcuna pronuncia anche interlocutoria, la domanda si intende accolta. In caso di reiezione della domanda di ammissione, il richiedente può proporre ricorso al Collegio Arbitrale entro il termine perentorio di 30 giorni.

L'accoglimento del ricorso comporta automaticamente il diritto all'iscrizione nel Libro dei Soci.

Obblighi dei Soci.

L'iscritto deve:

- 1)- versare la quota di ammissione, la quota annuale associativa, i contributi consortili che saranno fissati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- 2) provvedere, nei termini stabiliti, al pagamento di quanto dovuto al Consorzio in relazione ai servizi ricevuti;
- 3) versare, in caso di inadempimento, degli obblighi suddetti le somme aggiuntive che saranno fissate dal Consiglio di Amministrazione.
- 4)- rispettare le norme del presente Statuto e del relativo Regolamento di cui al successivo art.21..

ART. 5 – CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di Socio, oltre ai casi previsti dalla Legge, si perde:

a)- per recesso, la cui domanda motivata deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure inviata tramite posta PEC.

Il recesso, ha effetto dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

Tuttavia, in caso di adesione a programmi e/o iniziative di durata pluriennale, nessun Socio può recedere dal Consorzio prima della completa realizzazione dei medesimi, salvo motivata autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio receduto dovrà rispondere delle obbligazioni e degli impegni assunti verso il Consorzio fino alla data del recesso.

Avverso la decisione del Consiglio di Amministrazione il socio può ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione al Collegio Arbitrale;

b)- per decadenza a causa della perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione o per esclusione a causa di inosservanza delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni degli Organi del Consorzio o in conseguenza di atti o fatti in contrasto con gli interessi del Consorzio;

In particolare qualora il Socio non provveda, nei termini stabiliti, al pagamento di quanto dovuto al Consorzio in relazione ai servizi ricevuti, dovrà essere invitato a mezzo

STATUTO CONDIFESA CUNEO

raccomandata e/o tramite posta pec a regolarizzare la propria posizione e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che permanga l'inadempimento del Socio.

c)- per morte.

Le decisioni circa la decadenza o l'esclusione da Socio sono assunte dal Consiglio di Amministrazione che le comunica all'interessato.

Contro tali deliberazioni è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale entro 30 giorni dalla comunicazione.

Chi perde la qualifica di Socio per i motivi sopra esposti o i suoi eredi non avrà diritto alla restituzione alcuna di somme, a qualunque titolo versate al Consorzio.

ART. 6 – ORGANI DEL CONSORZIO

Gli Organi del Consorzio sono:

- a)- l'Assemblea dei soci;
- b)- il Consiglio di Amministrazione;
- c)- il Presidente;
- d)- il Collegio Sindacale;

ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

All'Assemblea ordinaria spetta in via esclusiva:

- 1)- la nomina del Consiglio di Amministrazione e la determinazione dell'indennità di carica per gli Amministratori ed i Sindaci;
- 2)- la nomina del Collegio Sindacale;
- 3)- la determinazione dei contributi a carico dei Soci;
- 4)- deliberare le forme di difesa cui ai punti a) – b)- c) dell'art.2 del presente Statuto;
- 5)- l'approvazione dei Bilanci;
- 6) - l'emanazione e modificazioni del Regolamento.

All'Assemblea straordinaria spetta: la deliberazione delle eventuali modifiche allo Statuto e lo scioglimento del Consorzio.

ART. 8 – COSTITUZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.

L'Assemblea è convocata, in sede ordinaria e straordinaria dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne esercita le funzioni su delibera dello stesso Consiglio, mediante avviso da affiggere nei locali sede del Consorzio, e da pubblicarsi sulle pagine regionali di un quotidiano oppure tramite l'invio del Notiziario del Condifesa, entrambi almeno dieci giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve indicare le materie da trattare e la data dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà aver luogo il giorno successivo.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'Esercizio Sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da almeno 1/5 dei Soci.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera dello stesso Consiglio o su richiesta di 1/3 dei Soci aventi diritto al voto o dal

STATUTO CONDIFESA CUNEO

Collegio Sindacale. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; quella straordinaria con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare, nelle assemblee, da altro Socio o da un familiare convivente, mediante delega scritta; ogni mandatario non può rappresentare più di due Soci.

Le modalità di votazione e di svolgimento delle assemblee sono contenute nel Regolamento di cui al successivo art.21 approvato dall'Assemblea ordinaria.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Segretario è il Direttore del Consorzio o altra persona delegata dal Presidente. Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci anche non intervenuti o dissenzienti.

Se il numero dei soci iscritti al Libro soci del Consorzio è superiore a mille l'Assemblea generale deve essere preceduta dalle assemblee parziali cui al successivo art.9 ed è costituita dai delegati in essa eletti.

I delegati che partecipano all'assemblea generale devono essere presenti personalmente e non possono rappresentare altri o da altri essere rappresentati.

Quando l'Assemblea generale è costituita dai delegati, le modalità di convocazioni e le maggioranze previste dal presente articolo per la validità delle sedute e delle deliberazioni si intendono riferite ai delegati eletti o presenti.

L'avviso di convocazione può essere pubblicato contemporaneamente a quello per le assemblee parziali relative.

Se il numero dei Soci iscritti è inferiore a mille il Consiglio di Amministrazione può comunque, per esigenze organizzative o territoriali convocare assemblee parziali per la nomina dei delegati che saranno sempre disciplinate dagli articoli seguenti.

ART. 9 – ASSEMBLEE PARZIALI

Qualora si verificasse una delle situazioni previste dall'articolo precedente, il Consiglio di Amministrazione provvederà, in via preliminare, a suddividere il territorio della provincia in un adeguato numero di zone in cui svolgere le assemblee stesse.

Per ciascuna assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, si deve provvedere preventivamente alla convocazione delle assemblee parziali, per la nomina dei delegati che dovranno partecipare all'assemblea generale stessa.

Le assemblee parziali sono convocate dal Presidente del Consorzio o da chi ne esercita le funzioni su delibera del Consiglio stesso, secondo le modalità previste dall'art.8 del presente Statuto.

Le assemblee parziali sono presiedute dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato. L'avviso di convocazione, oltre a recare esplicitamente quale argomento all'ordine del giorno la nomina dei delegati, deve riportare le materie che saranno oggetto dell'assemblea generale.

ART.10 – SVOLGIMENTO ASSEMBLEE PARZIALI

Nel corso delle assemblee parziali, vengono eletti dai Soci presenti o rappresentati, i delegati che devono essere Soci e che costituiranno l'assemblea generale.

STATUTO CONDIFESA CUNEO

Nell'assemblea parziale ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con delega scritta, soltanto da un altro Socio o da un familiare convivente, salvo i casi previsti dalla Legge. Ogni Socio può rappresentare al massimo altri due Soci. I Soci, riuniti in assemblee parziali, nominano un delegato ogni 10 Soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto. Se il numero dei votanti non è esatto multiplo di 10 e il resto è superiore a 5 viene eletto un delegato per questo resto.

Le assemblee parziali sono valide in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci dell'area interessata aventi diritto al voto, e, in seconda convocazione, che dovrà aver luogo il giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti. Le modalità di votazione, di presentazione delle eventuali liste dei candidati per la nomina dei delegati e ogni altra modalità di svolgimento delle assemblee parziali saranno definite dal Regolamento di cui all'art.21

L'Assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti delle assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitigli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata, in modo da assicurare la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

ART.11 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale. In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal Vice-presidente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

Spetta in particolare al Presidente:

- 1)- convocare e presiedere le Assemblee dei Soci;
- 2)- indire le elezioni per il Consiglio di amministrazione, convocare e presiedere tale Consiglio;
- 3)- provvedere a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

ART.12 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 21 (ventuno) a 30 (trenta) membri nominati dall'Assemblea che possono essere Soci, mandatari di persone giuridiche socie, o unità attiva componente della azienda agricola associata.

La scelta del numero di amministratori verrà effettuata all'assemblea dei soci in sede di nomina del consiglio.

Il numero degli Amministratori non soci e non mandatari di persone giuridiche socie non può essere superiore ad 1/5 del totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Sulla base di liste sottoscritte da un numero di Soci che rappresenti almeno il 3% degli aderenti al Consorzio.

Le norme per le elezioni sono contenute nel Regolamento di cui al seguente art.21 allegato al presente Statuto.

Qualora nell'assemblea siano state votate più liste, i seggi del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti in misura di 2/3 alla lista che ha riportato il più alto numero di voti e il restante terzo, alla lista o, suddividendo in proporzione i seggi, alle due liste che seguono nell'ordine dei voti riportati.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, hanno diritto ad un'indennità di carica stabilita dall'Assemblea ordinaria e al rimborso delle spese vive sostenute per conto e nell'interesse del Consorzio.

STATUTO CONDIFESA CUNEO

I Consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, delibera la decadenza del Consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'art.4 secondo comma.

Il Consigliere che non partecipi per 3 volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione potrà essere dichiarato decaduto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati, anche non appartenenti alle liste di cui sopra, restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi sociali e può, quindi, deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta solo eccezione per quelli riservati dalla Legge e dallo Statuto all'Assemblea.

In particolare compete a titolo esemplificativo:

- 1) - nominare il Presidente e uno o più Vice-presidenti;
- 2) - istituire e nominandone i membri del Comitato Esecutivo;
- 3) - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 4) - deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;
- 5) - formare i Bilanci;
- 6) - deliberare tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari utili al raggiungimento degli scopi sociali, comprese quelle ipotecarie, con facoltà di assentire all'iscrizione e cancellazione di ipoteche, esonerando il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;
- 7) - contrarre prestiti, aprire conti correnti con privati e Istituti di Credito;
- 8) - deliberare la locazione di immobili e l'acquisto di macchinari, strumenti, attrezzi, mezzi d'opera e quant'altro occorrente per il conseguimento degli scopi sociali;
- 9) - deliberare la stipula di convenzioni e l'assunzione di appalti;
- 10) - deliberare le partecipazioni previste dall'art.3;
- 11) - deliberare la nomina del Direttore determinando le funzioni e le retribuzioni;
- 12) - assumere e licenziare impiegati, fissarne le retribuzioni e le mansioni.
- 13) - vigilare sull'accertamento dei danni subiti dalle produzioni e qualora lo ritenga necessario nominare un Collegio di Periti;
- 14) - deliberare i metodi, le modalità, i tempi di riscossione dei contributi dei Soci di cui all'art.4.;

Il Consiglio può nominare una o più Commissioni Tecniche allo scopo di affiancare il Presidente e i Vice-Presidenti nella gestione delle attività del Consorzio. Le Commissioni esercitano le funzioni che vengono attribuite dal Consiglio di Amministrazione. Sono convocate dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ne sia avanzata la richiesta di tre Componenti.

I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo che sarà formato da non più di 7 (sette) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, eletti fra i componenti dello stesso, di cui Presidente e Vice-Presidenti di diritto.

Il Comitato Esecutivo esercita le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio di Amministrazione.

La convocazione del Comitato può avvenire per lettera ordinaria da inviare almeno cinque giorni prima della riunione, oppure mediante comunicazione telefonica almeno un giorno prima.

Ai membri del Comitato spettano gli stessi emolumenti e rimborsi spese come per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART.13 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata e/o per posta PEC con preavviso di almeno 5 giorni o nei casi urgenti a mezzo telegramma con preavviso di almeno 1 giorno: può altresì essere convocato su richiesta di almeno 10 (dieci) Consiglieri.

Il Consiglio è validamente costituito quando intervengano la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, riservate alla elezione di persone, la parità comporta la reiezione della proposta.

Il primo Consiglio per l'elezione del Presidente deve essere convocato dal Consigliere più anziano.

ART.14 – DIRETTORE

Il Direttore del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione e partecipa alle sedute con parere consultivo.

Spetta al Direttore, oltre ai compiti demandati dal Consiglio di Amministrazione:

- 1)- assistere alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e di redigerne e sottoscriverne i relativi processi verbali;
- 2)- pubblicare gli avvisi di convocazione;
- 3)- compilare i ruoli di riparto dei contributi;
- 4)- curare la registrazione dei contratti;
- 5)- trasmettere i bilanci preventivi e consuntivi ai superiori organi competenti ed agli Enti pubblici interessati entro 30 giorni dalla loro approvazione dall'Assemblea.

ART.15 – COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e di due membri supplenti.

La nomina del Collegio sindacale è disposta in conformità a quanto previsto dagli artt.2397 e segg. del Codice Civile.

I membri del Collegio sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992 nr. 88.

I Sindaci durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dall'ufficio di un sindaco eletto dall'Assemblea subentra il supplente più anziano di età. L'Assemblea successiva provvede alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari alla integrazione del Collegio. I nuovi Sindaci scadono con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio sindacale deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione.

L'Assemblea stabilisce il loro compenso per tutta la durata del mandato.

Al Collegio dei Sindaci spetta il controllo sulla amministrazione del Consorzio, sull'osservanza dello statuto, nonché l'accertamento della regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio nelle sue varie gestioni, con le risultanze dei Libri e delle scritture.

I sindaci possono in ogni momento, procedere ad atti di ispezione e a controlli.

STATUTO CONDIFESA CUNEO

ART.16 – COLLEGIO ARBITRALE

Il Collegio Arbitrale è costituito e funziona in conformità delle disposizioni che seguono. Allo stesso sono devolute mediante la presente clausola compromissoria tutte le controversie insorgenti tra i soci ed il Consorzio che abbiano ad oggetto diritti disponibili, ivi comprese quelle che abbiano ad oggetto la qualità di socio e la determinazione dei contributi consortili, nonché la validità delle deliberazioni degli organi consortili, comprese quelle di esclusione dei soci, e le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci o nei loro confronti.

ART.17 – FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE.

Il Collegio Arbitrale si compone di tre arbitri, scelti tra soggetti competenti nelle materie consortili, ovvero negli Albi professionali degli Ordini degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Dottori Agronomi e Forestali.

I componenti sono scelti dal Presidente della Camera di Commercio IAA di Cuneo, che designa anche il Presidente del Collegio.

Il Collegio pronuncia il proprio lodo secondo diritto ed in via rituale, salvo che, ricorrendone le condizioni, le parti abbiano concordemente chiesto una pronunzia secondo equità. Il termine per la pronunzia del lodo è di due mesi dalla costituzione del Collegio, salva proroga, per i casi di particolare complessità, per non oltre due mesi.

Le spese di funzionamento del Collegio sono anticipate dalla parte che ne promuove la costituzione, salvo di essere poste conclusivamente a carico del soccombente, secondo i criteri di legge.

L'Assemblea può adottare, nelle forme dell'art.21 del presente statuto, un Regolamento per le procedure di arbitrato.

ART.18 – PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio Sociale è costituito:

- a) - dalle quote di ammissione;
- b) - dalla riserva ordinaria;
- c) - dalla riserva straordinaria;
- d) - da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di eventuali rischi o in previsione di oneri futuri o/a titolo di mutualità e solidarietà.

Alla riserva ordinaria e straordinaria sono destinate le eventuali sopravvenienze attive.

Il Patrimonio Sociale non è ripartibile fra i Soci durante l'esistenza del Consorzio.

I terzi non possono far valere diritto alcuno sul fondo spesa premi di assicurazione e sui fondi di mutualità e solidarietà per le obbligazioni assunte dal Consorzio nell'esercizio di attività diverse da quelli inerenti alla costituzione dei suddetti fondi.

ART.19 – RISCOSSIONE CONTRIBUTI

La riscossione dei contributi avviene secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

La riscossione dei contributi consortili che può essere eseguita anche mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.

Il Consorzio può stipulare anche contratti o convenzioni con aziende autorizzate, qualora risulti economicamente conveniente per il Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente le modalità, i tempi, e le rate

STATUTO CONDIFESA CUNEO

dell'incasso dei contributi.

L'eventuale reclamo non sospende la riscossione dei contributi ma se accolto dà diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato.

ART.20 – ESERCIZIO SOCIALE

L'Esercizio Sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consorzio ha contabilità e bilancio secondo le normative civilistiche e comunitarie.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere predisposti preventivamente dal Consiglio di Amministrazione.

I bilanci non possono essere impugnati trascorso un mese dal loro deposito.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, o entro sei mesi qualora particolari ragioni lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea il Bilancio consuntivo e le sue proposte per la destinazione dell'utile o la copertura delle perdite d'esercizio.

Non saranno comunque distribuiti utili di alcun genere ai Soci.

ART.21 – REGOLAMENTI INTERNI

L'Assemblea ordinaria approva un apposito Regolamento di Funzionamento del Consorzio e di Elezioni degli Organi Sociali.

Potrà altresì adottare uno o più Regolamenti previsti dallo Statuto per disciplinare le materie ivi contemplate.

ART.22 – FONDO PER INIZIATIVE MUTUALISTICHE

Può essere istituito un Fondo per Iniziative Mutualistiche volto alla difesa delle produzioni agricole dalle calamità atmosferiche o altre avversità ed eventi.

Il Fondo ha per scopo quello di erogare agli aderenti dei contributi a copertura dei danni alle produzioni degli associati conseguenti al verificarsi delle calamità atmosferiche o altre avversità ed eventi specificati nel Regolamento di attuazione del Fondo stesso.

Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento, l'ammontare dei contributi erogati non potrà mai essere superiore alla dotazione complessiva del Fondo medesimo.

L'adesione al Fondo è riservata ai Soci del Consorzio che ne faranno richiesta secondo le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione da adottarsi ai sensi dell'art. 5 del D.M. delle Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 0010158 del 5 maggio 2016 e s.m.i.; l'adesione è pertanto da intendersi su base rigorosamente volontaria.

Il Fondo per Iniziative Mutualistiche oggetto del presente articolo dovrà formare oggetto di contabilità separata dal restante patrimonio del Consorzio, in quanto la sua dotazione è interamente e specificatamente destinata all'erogazione dei contributi sopra ricordati. Le riserve accumulate dal Fondo sono vincolate all'attività identificata nel presente articolo e non possono essere destinate a nessun altro scopo.

ART. 23 - ALIMENTAZIONE DEL FONDO

Il Fondo sarà alimentato da quote associative versate dagli aderenti al Fondo medesimo nonché dal contributo dello Stato e da eventuali contributi da parte dei Enti pubblici e/o privati. La gestione del Fondo è disciplinata da un apposito Regolamento attuativo, al quale si rimanda integralmente per quanto non disposto nei presenti articoli. Il Regolamento viene approvato dall'Assemblea costitutiva del Fondo Mutualistico, composta

da tutti i Soci del Consorzio che hanno aderito al Fondo. La successiva adesione al Fondo da parte dell'interessato, integra accettazione del Regolamento di cui sopra e delle condizioni ivi contenute.

ART. 24 - ORGANI DEL FONDO

Sono organi del Fondo Mutualistico:

- a) L'Assemblea degli aderenti al Fondo;
- b) Il Consiglio di Gestione del Fondo;
- c) Il Presidente del Consiglio di Gestione del Fondo.

ART. 25 - ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI AL FONDO

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti al Fondo che risultano iscritti nell'elenco dei partecipanti.

L'Assemblea potrà essere Ordinaria o Straordinaria ed è convocata dal Presidente del Consiglio di Gestione o da chi ne fa le veci, mediante lettera semplice o per posta PEC da inviarsi a ciascuno dei partecipanti almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione di tutti gli argomenti trattati all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria dei partecipanti al Fondo dovrà essere convocata ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante volte il Consiglio di Gestione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci del Consorzio o da almeno un quinto degli aderenti al Fondo. Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del Consorzio, da constatarsi ed enunciarsi a cura dell'organo amministrativo prima della scadenza del termine sopra riportato, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' di competenza dell'Assemblea Ordinaria degli aderenti al Fondo:

- a) Approvare i bilanci del Fondo per Iniziative Mutualistiche;
- b) Determinare il numero dei membri del Consiglio di Gestione del Fondo, eleggendone i componenti determinandone gli emolumenti;
- c) Deliberare le modifiche che si dovessero rendere necessarie in relazione al meccanismo di determinazione della quota annuale, della quota di prima adesione al Fondo, e la durata temporale di adesione al Fondo.

L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano la maggioranza dei partecipanti all'Assemblea medesima.

E' di competenza dell'Assemblea Straordinaria deliberare sulle modificazioni al Regolamento del Fondo, ad eccezione di quelle indicate al punto c) del precedente capoverso; l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano i due terzi dei partecipanti all'Assemblea medesima.

ART. 26 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è valida, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei partecipanti al Fondo presenti o rappresentati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 27 - DIRITTO DI VOTO

Ciascun partecipante al Fondo Mutualistico ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro partecipante mediante delega scritta; nessun partecipante potrà rappresentare più di altri due partecipanti, oltre a se stesso.

ART. 28 - DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Le deliberazioni dell'Assemblea, votate con maggioranza prevista dal presente Statuto sono vincolanti per tutti i partecipanti al Fondo, ancorché astenuti o non presenti, rappresentati o dissenzienti.

ART. 29 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o da chi ne fa le veci, assistito da un segretario nominato dall'Assemblea stessa. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, redatto dal Segretario e da lui sottoscritto congiuntamente al Presidente. Per le modalità di svolgimento e convocazione dell'Assemblea si richiama integralmente quanto previsto dagli artt. 8 e seguenti dello Statuto.

ART. 30 - CONSIGLIO DI GESTIONE DEL FONDO

La gestione amministrativa del Fondo è affidata al Consiglio di Gestione, nominato dall'Assemblea Ordinaria dei partecipanti al Fondo. Il Consiglio è composto da cinque membri che dovranno essere scelti fra i partecipanti al Fondo, oltre al Presidente ed ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ed eventualmente da un rappresentante per ognuno degli Enti Pubblici che concorrono ad alimentare il Fondo.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione del Consorzio è di diritto Presidente del Consiglio di Gestione del Fondo.

I membri del Consiglio di Gestione del Fondo dureranno in carica per cinque anni e saranno rieleggibili.

Qualora uno dei componenti del Consiglio di Gestione dovesse venir meno per causa di morte o a seguito a dimissioni, i componenti in carica provvederanno alla nomina di un sostituto fino al termine del mandato.

ART. 31- RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente ogni volta lo reputi utile o necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri o dal Collegio dei Sindaci a mezzo del proprio Presidente.

La convocazione è fatta mediante raccomandata e/o posta PEC da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza.

In casi d'urgenza, può farsi a mezzo di telegramma o posta PEC da spedirsi almeno un giorno prima.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Per le modalità di svolgimento e convocazione del Consiglio di Gestione si richiama integralmente quanto previsto agli artt. 13 e seguenti dello Statuto.

ART. 32 - POTERI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

STATUTO CONDIFESA CUNEO

Il Consiglio di Gestione è investito della Gestione del Fondo Mutualistico e potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazioni ordinarie e straordinarie di amministrazione, ivi compresi quelli disciplinati nel Regolamento del Fondo, che comunque rientrino negli scopi del Fondo fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione del presente Statuto e del Regolamento siano riservati all'Assemblea dei Partecipanti.

ART. 33 - BILANCIO CONSUNTIVO

L'esercizio sociale del Fondo va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Bilancio consuntivo è redatto dal Consiglio di Gestione del Fondo.

Il Bilancio consuntivo viene redatto e la contabilità separata della gestione del Fondo per iniziative mutualistiche viene tenuta secondo le modalità ed i principi previsti nel Regolamento del Fondo.

Il Bilancio consuntivo sarà posto a disposizione dei Soci aderenti al Fondo almeno dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea presso la sede del Condifesa.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 34 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

Al Consorzio si applicano, per quanto non previsto nel presente Statuto, le norme del Codice Civile relative ai Consorzi con attività esterna.

ART. 35 - DURATA E SCIoglIMENTO

Il Consorzio ha la durata fino al 31 dicembre 2050, e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria può deliberare l'anticipato scioglimento del Consorzio con la maggioranza dei tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento le disponibilità residue, salvo diverse disposizioni di legge, saranno destinate secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci ad altri soggetti aventi finalità analoghe.

STATUTO variato in assemblea straordinaria il 28 Marzo 2019